

## DIRETTIVA 1999/74/CE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) il 7 marzo 1988 il Consiglio ha adottato la direttiva 88/166/CEE <sup>(4)</sup> relativa all'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa 131/86 (annullamento della direttiva 86/113/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria);
- (2) a norma dell'articolo 9 della suddetta direttiva, la Commissione era tenuta a presentare, anteriormente al 1° gennaio 1993, una relazione sugli sviluppi scientifici in materia di benessere delle galline nei vari sistemi di allevamento nonché sulle disposizioni di cui all'allegato della suddetta direttiva, eventualmente accompagnata da adeguate proposte di adattamento;
- (3) la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti <sup>(5)</sup>, redatta sulla base della convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti, introduce le disposizioni comunitarie intese a mettere in pratica i principi enunciati nella suddetta convenzione, i quali in particolare includono la disponibilità di un ricovero, di cibo, acqua e di cure appropriate in funzione delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali;
- (4) nel 1995 il comitato permanente della convenzione europea per la protezione degli animali negli allevamenti ha adottato una raccomandazione dettagliata, che include le galline ovaiole;
- (5) la protezione delle galline ovaiole è di competenza della Comunità;
- (6) le differenze che rischiano di alterare le condizioni di concorrenza hanno effetti negativi sul buon funzionamento dell'organizzazione del mercato degli animali e dei loro prodotti;
- (7) la relazione della Commissione di cui al considerando <sup>(2)</sup>, fondata sul parere del comitato scientifico veterinario, giunge alla conclusione che le condizioni di benessere sia delle galline allevate in batteria con gli

attuali metodi che di quelle allevate con altri sistemi sono insufficienti e che taluni bisogni delle galline non possono essere soddisfatti; occorrerebbe pertanto instaurare, tenuto conto dei vari parametri da prendere in considerazione, le norme più rigorose possibili per migliorare tali condizioni;

- (8) tuttavia, per un periodo da stabilire le gabbie non modificate possono continuare a essere utilizzate a certe condizioni, tra cui il miglioramento dei requisiti strutturali e di spazio;
- (9) è necessario mantenere un equilibrio tra i diversi aspetti da considerare sia in materia di benessere, sia dal punto di vista sanitario, economico e sociale, sia per quanto riguarda le implicazioni ambientali;
- (10) nell'effettuare gli studi sul benessere delle galline ovaiole nei vari sistemi di allevamento è opportuno prevedere disposizioni che consentano agli Stati membri di scegliere il/i sistema/i più appropriato/i;
- (11) la Commissione deve presentare una nuova relazione corredata delle appropriate proposte che tengano conto di tale relazione;
- (12) è necessario abrogare e sostituire la direttiva 88/166/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

## Articolo 1

1. La presente direttiva stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.
2. La presente direttiva non si applica:
  - agli stabilimenti con meno di 350 galline ovaiole;
  - agli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole riproduttrici.

Detti stabilimenti restano tuttavia soggetti alle prescrizioni pertinenti della direttiva 98/58/CE.

## Articolo 2

1. Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 98/58/CE si applicano se del caso.
2. Inoltre, ai fini della presente direttiva si intende per:
  - a) «galline ovaiole»: le galline della specie *Gallus gallus*, mature per la deposizione di uova, allevate ai fini della produzione di uova non destinate alla cova;

<sup>(1)</sup> GU C 157 del 4.6.1999, pag. 8.

<sup>(2)</sup> GU C 128 del 7.5.1999, pag. 78.

<sup>(3)</sup> GU C 101 del 12.4.1999.

<sup>(4)</sup> GU L 74 del 19.3.1988, pag. 83.

<sup>(5)</sup> GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23.